

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 maggio 2017, n. 240

Individuazione delle Aree Economiche e Professionali per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali nell'ambito del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 - 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 settembre 2016.

Oggetto: Individuazione delle Aree Economiche e Professionali per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali nell'ambito del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 settembre 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio "Legge Statutaria 11 Novembre 2004, N. 1" e in particolare gli articoli 7, 33 comma 1, lettera c), 48 comma 2, lettera c) e 50;

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il *Sistema di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore*;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, il Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875 – concernente il fondo risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*";

VISTA la Legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. decreto "mille proroghe")*";

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e, in particolare, l'art. 2, comma 4;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, e in particolare, l'art. 2, comma 4;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89 *“Regolamento recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3;

VISTO il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTI:

- il Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area *“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”* degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- il Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente *“Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”* (GU n.92 del 19-4-2013);
- il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS afferenti all'area della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015;

VISTO il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo

economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente *“Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

RICHIAMATI gli atti di con cui la Regione Lazio ha avviato il processo di costituzione e di programmazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore, in particolare:

- DGR n. 119 del 06/03/2009;
- DGR n. 902 del 27/11/2009;
- DGR n. 344 del 24/07/2010;
- DGR n. 439 del 9/10/2010;
- DGR n. 326/17.10.2013;
- DE n.G07003/13.5.2014;
- DGR n. 329/10.6.2014;
- DGR n. 619/30.9.2014;
- DE n. G05785/13.5.2015;
- DGR n. 493/25.9.2015;

VISTA la DGR n. 523 del 13 settembre 2016 Approvazione del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - *Programmazione Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore* e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – Programmazione 2016;

DATO ATTO che a conclusione del percorso di costituzione e a seguito del riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Autorità Prefettizia, nel territorio della Regione Lazio attualmente operano le sette Fondazioni I.T.S. di seguito elencate:

- Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione “Fondazione ITS Roberto Rossellini”- Roma - Area Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
- “Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” – Roma - Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo
- “Fondazione Giovanni Caboto”- Gaeta (Latina) – Area Mobilità sostenibile
- “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare” – Viterbo - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
- “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”- Pomezia (RM) - Area Nuove tecnologie della vita;
- “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese”- Viterbo - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
- Fondazione “Bio Campus”- Borgo Piave Latina - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy;

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art.46, comma 1, del D.lgs 15 giugno 2015, n.81;

PREMESSO che :

- Le linee guida di cui al **Decreto 7 febbraio 2013** hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
- Le linee guida, nel rispetto delle norme generali e degli standard minimi definiti a livello nazionale a presidio dei livelli essenziali delle prestazioni, rafforzano l'azione regionale per la costruzione unitaria ed integrata del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore a norma del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 nei percorsi IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore) e I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori).
- Le linee guida intendono dare **altresì** definitivo impulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 aprile 2007 n. 40**, che ha introdotto, nel sistema educativo e formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, **dei Poli tecnico-professionali**, sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, di competenza esclusiva delle Regioni.

CONSIDERATO che tale sistema coniuga e stimola il coinvolgimento degli attori locali con la logica della addizionalità delle risorse, per la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e dei giovani, il miglioramento dell'efficienza del sistema educativo anche attraverso la complementarietà e l'integrazione dei percorsi e delle filiere.

TENUTO CONTO che nell'ambito degli obiettivi delle Linee guida:

- le filiere produttive, i distretti industriali, i cluster tecnologici, i metadistretti, i distretti globalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di riferimento e confine settoriale/territoriale riconosciuto in una specifica aggregazione economico-produttiva, ma non necessariamente quali elementi esaustivi della realtà e della complessità di un determinato contesto, che possono essere riconosciute, potenziate/implementate ed esaltate solo valorizzando la progettualità e libertà espressa responsabilmente dai sistemi locali;
- i poli tecnico-professionali sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in "luoghi formativi di apprendimento in situazione" fondata su *Accordi di rete* per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti;

DATO ATTO che, nell'ambito del citato Decreto 713/2016, l'art.9, comma 3 prevede che:

- ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 e del D.I. 7/02/2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali;
- nell'ambito dei Poli Tecnico Professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

TENUTO CONTO che i Poli Tecnico Professionali:

- sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in "luoghi formativi di apprendimento in situazione" fondata su **Accordi di Rete** per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti;
- rappresentano uno strumento ulteriore per promuovere la condivisione di esperienze e di risorse professionali e strumentali (risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità) anche ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa degli istituti tecnici e professionale, delle istituzioni formative accreditate, degli ITS e delle imprese, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore;

EVIDENZIATO che il polo tecnico-professionale è :

- un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;
- un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito;
- un luogo dell' apprendimento in situazione e può essere inserito all'interno di attività produttive e/o professionali;
- favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una "comunità di pratica".

EVIDENZIATO inoltre che il polo tecnico-professionale consente di:

- creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
- qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;
- favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione;
- promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
- promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello;
- favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
- promuovere la formazione permanente e continua;
- creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
- attivare azioni di orientamento;
- realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione;
- realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative;
- migliorare l'efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali;

PRESO ATTO che i poli tecnico professionali sono costituiti, nel rispetto degli standard minimi di cui all'Allegato C delle Linee guida Decreto MIUR di concerto MLPS MISE MEF 7 febbraio 2013 con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete che contengono elementi essenziali quali:

- l'individuazione dei soggetti – almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ITS operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale (nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell'ITS);
- le risorse professionali dedicate;
- le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire agli studenti le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
- le risorse finanziarie allo scopo dedicate;
- il programma di rete, definito all'atto della costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun

partecipante anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma (almeno triennale); le modalità concordate tra le parti costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della Regione ai fini del riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza;

DATO ATTO che gli Accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell'accordo di rete è assicurata dalla registrazione che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al polo.

CONSIDERATO che ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, **la programmazione dei poli tecnico professionali è di competenza regionale;**

EVIDENZIATO, che nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali indicati, tale programmazione si basa su elementi di conoscenza e valutazione quali:

- la descrizione territoriale delle complementarietà tra filiere;
- la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle produttive di riferimento che espliciti l'insieme potenziale dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonché dell'orientamento scolastico e professionale;
- la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi tecnologici e cluster tecnologici);

TENUTO CONTO che:

- il processo di costituzione dei Poli tecnico-professionali è finalizzato a determinare un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi che sia capace di consentire la sua apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio;
- il sistema educativo, rappresentato in primo luogo dalle Istituzioni Scolastiche, in sinergia con quello produttivo, è chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e le filiere produttive, al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali;

EVIDENZIATO che il funzionamento dei Poli, attraverso accordi di rete, è assicurato da:

- l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente;
- l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;
- la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti;

CONSIDERATO che, in una logica di rete la Regione Lazio, al fine di garantire l'unitarietà del sistema formativo territoriale intende promuovere la costituzione dei Poli tecnico-professionali individuando altresì le Aree economiche e professionali di cui all'allegato B) del decreto 7 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, la Regione Lazio nell'ambito dell'analisi di contesto e dei fabbisogni, individua le seguenti Aree economiche e professionali in correlazione all'offerta integrata e sinergica del sistema educativo, formativo e produttivo:

- Turismo ed economia del mare
- Informatica e Meccanica
- Agroalimentare e ambiente
- Comunicazione e Audiovisivo
- Servizi Commerciali

CONSIDERATO inoltre che la Regione Lazio in fase di prima attuazione intende promuovere la costituzione in via sperimentale di un Polo Tecnico Professionale afferente ad una delle Aree economiche e professionali sopra indicate al fine di definire un modello di riferimento per le successive eventuali attivazioni;

VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del 31 dicembre 2016, n. 17 - Legge di Stabilità regionale 2017

VISTA la Legge Regionale del 31 dicembre 2016, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019

VISTO in particolare l'art. 1, comma 16 della l.r. n. 18 del 31 dicembre 2016, n. 18 che prevede che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni;

VISTA la DGR 857 del 31 dicembre 2016 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese».

VISTA la DGR 858 del 31 dicembre 2016 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa».

VISTA la DGR 14 del 17 gennaio 2017: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modifiche;

VISTA la nota prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017 con la quale il Segretariato generale della Giunta regionale ha trasmesso la Circolare relativa alla gestione del bilancio 2017/2019.

RITENUTO che nella fase di sperimentazione la Regione Lazio non prevede lo stanziamento di risorse finanziarie;

RITENUTO pertanto di:

- promuovere la costituzione dei Poli tecnico-professionali individuando altresì le Aree economiche e professionali di cui all'allegato B) del decreto 7 febbraio 2013
- individuare le seguenti Aree economiche e professionali:
 - Turismo ed economia del mare
 - Informatica e Meccanica
 - Agroalimentare e ambiente
 - Comunicazione e Audiovisivo
 - Servizi Commerciali
- promuovere la costituzione in via sperimentale di un Polo Tecnico Professionale afferente ad una delle Aree economiche e professionali sopra indicate

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente espresso in data 20.04.2017;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di promuovere la costituzione dei Poli tecnico-professionali individuando altresì le Aree economiche e professionali di cui all'allegato B) del decreto 7 febbraio 2013;
- di individuare le seguenti Aree economiche e professionali:
 - Turismo ed economia del mare
 - Informatica e Meccanica
 - Agroalimentare e ambiente
 - Comunicazione e Audiovisivo
 - Servizi Commerciali
- di promuovere la costituzione in via sperimentale di un Polo Tecnico Professionale afferente ad una delle Aree economiche e professionali sopra indicate;

La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e Formazione provvederà a porre in essere l'iter amministrativo al fine di avviare il percorso di sperimentazione.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.